



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

**Regolamento per la selezione dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240**

**Emanato con decreto rettorale 22 luglio 2011, n. 1765 e aggiornato
con decreto rettorale 2 maggio 2023, n.534**



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

Sommario

Art. 1-Ambito di applicazione	3
Art. 2 - Finalità	3
Art. 3 - Copertura finanziaria	3
Art. 4 - Natura del rapporto di lavoro	4
Art. 5 - Bando.....	4
Art. 6 - Trattamento economico	5
Art. 7 - Requisiti di partecipazione alle selezioni	5
Art. 8 - Commissione giudicatrice	6
Art. 9 - Lavori della Commissione	6
Art. 10 - Approvazione degli atti	7
Art. 11 - Chiamata del ricercatore a tempo determinato	8
Art. 12 - Compiti dei ricercatori a tempo determinato	8
Art. 13 - Stipula del contratto individuale di lavoro	8
Art. 14 - Incompatibilità	9
Art. 15 - Durata dei contratti	9
Art. 16 - Proroga dei contratti di tipo A	9
Art. 17 - Accesso dei titolari dei contratti di tipo B al ruolo di professore associato	10
Art. 18 Norme finali	10
Art. 19 (Entrata in vigore)	10
TABELLA A	11



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, con adeguata qualificazione, presso l'Università della Calabria, tramite stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato e distinto, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della predetta Legge, in ricercatore titolare di contratto di tipo A e ricercatore titolare di contratto di tipo B.

Art. 2 Finalità

1. Il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato è finalizzato all'assunzione di studiosi di elevate capacità per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell'ambito di un settore concorsuale ed eventualmente di uno o più settori scientifico-disciplinari in esso contenuti, presso un Dipartimento dell'Università della Calabria.

2. L'Università della Calabria procede alla stipula dei contratti di cui al precedente art. 1 a seguito dello svolgimento di procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione dei titoli, della produzione scientifica e del curriculum dei candidati, disciplinate dal presente Regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e dei criteri di cui all'articolo 24, comma 2, lettere a), b), c) e d), della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria degli oneri (derivanti dal reclutamento) di cui al presente Regolamento è assicurata:

- a) dall'Ateneo e dai Dipartimenti, con le proprie disponibilità di bilancio;
- b) dall'Ateneo e dai Dipartimenti, con fondi anche eventualmente derivanti dalla sottoscrizione di specifiche convenzioni con Enti pubblici e/o privati;
- c) dall'Ateneo, con gli eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi) riscossi e disponibili nel bilancio, secondo le modalità di cui al comma 7.

2. Il procedimento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato su fondi di Ateneo (comma 1, lett. a) è attivato sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

3. La programmazione, oltre agli oneri contrattuali, deve, altresì, prevedere:

- a) la sostenibilità, nel tempo, degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera;
- b) la disponibilità delle risorse necessarie all'inquadramento di cui all'articolo 24, comma 5, della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

4. Le convenzioni stipulate per l'attribuzione di contratti di tipo A hanno una durata coincidente con la durata dei medesimi contratti e devono essere assistite da idonea fideiussione bancaria, a garanzia del contributo accordato dall'Ente pubblico e/o privato, che dovrà prevedere gli oneri di cui al precedente comma 3. Gli importi dovranno essere corrisposti in un'unica soluzione ovvero annualmente, due mesi prima dell'inizio delle attività contrattuali. Il mancato versamento nei termini prescritti comporta la risoluzione della convenzione e dei contratti collegati, che, a tal fine, saranno subordinati ad espressa condizione risolutiva.

5. Le convenzioni stipulate per l'attribuzione di contratti di tipo B, tenuto conto di quanto stabilito al successivo articolo 17, devono avere una durata di almeno 15 anni; in tal caso, la garanzia fideiussoria dev'essere prestata per una durata pari a quella della convenzione. Il contributo potrà essere corrisposto in un'unica soluzione ovvero annualmente. Detto contributo dovrà essere corrisposto due mesi prima dell'inizio delle attività contrattuali ovvero, in caso di finanziamento



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

annuale, due mesi prima dell'inizio di ogni anno successivo al primo. Il mancato versamento nei termini prescritti comporta la risoluzione della convenzione e dei contratti collegati, che, a tal fine, saranno subordinati ad espressa condizione risolutiva.

6. Le convenzioni, per il reclutamento di ricercatori sia di tipo A sia di tipo B, sono sottoscritte dal Rettore.

7. Entro i parametri di sostenibilità del bilancio ed esclusivamente nell'ipotesi in cui l'Ateneo al 31/12 dell'anno precedente evidenzi un avanzo di amministrazione e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) superiore a 1, è consentito destinare eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi) riscossi e disponibili nel bilancio di Ateneo, al finanziamento di contratti a tempo determinato per ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010. A tal fine, nell'ambito del bilancio unico di Ateneo è costituito un fondo unico di Ateneo in cui confluiscono tali risorse. Nell'ambito delle relative disponibilità il Consiglio di Amministrazione, previa verifica del Collegio dei revisori dei conti, autorizza l'impegno di bilancio e indica con un'unica delibera i contratti che intende attivare ovvero, in casi di proroga, i soggetti interessati e il relativo importo a copertura completa dell'intera durata del contratto. Non sono ammesse coperture parziali (in termini di importo o durata) dei contratti attivati o prorogati. Le procedure di spesa sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità definite dallo stesso, con il parere favorevole del Senato Accademico.

Art. 4 Natura del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università della Calabria ed il ricercatore a tempo determinato, in base al presente Regolamento, è di tipo subordinato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo definito ed è stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

2. La stipula dei contratti di cui al comma precedente è finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Tali attività dovranno essere svolte secondo i contenuti, i tempi e le modalità previsti dal bando e dal contratto.

Art. 5 Bando

1. L'Università della Calabria procede al reclutamento dei ricercatori con contratti di durata triennale.

2. Il Dipartimento, preso atto dell'entità delle risorse a disposizione, delibera la proposta di bandire il posto di ricercatore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori e dei ricercatori.

3. La formulazione della proposta di bando da parte del Dipartimento deve prevedere:

a) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari. In tale ambito dovrà essere svolta l'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti prevista nel contratto;

b) la condizione di tempo pieno o tempo definito (per i soli contratti di tipo A);

c) i requisiti di ammissione alla selezione, con particolare riferimento agli standard minimi di cui al successivo articolo 7, comma 4;

d) l'eventuale numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare;

e) le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

f) la specificazione della copertura finanziaria complessiva con l'indicazione delle fonti di finanziamento e della loro consistenza;

g) l'eventuale maggiorazione del trattamento economico spettante ai ricercatori titolari di contratto di tipo B in ragione delle attività che gli stessi dovranno svolgere;

h) l'eventuale specificazione della lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;

i) l'eventuale programma di ricerca e la sua durata;

l) le eventuali specifiche esigenze didattiche;



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

m) eventuali criteri di scelta, da parte del Dipartimento proponente, del candidato idoneo qualora i giudizi delle commissioni definiscano situazioni di ex aequo in coerenza con le esigenze di ricerca del Dipartimento medesimo.

4. Il Consiglio di Amministrazione, acquisita la proposta del Dipartimento, autorizza l'emanazione del bando. La delibera è resa esecutiva con decreto del Rettore. Il bando, che potrà essere pubblicato eventualmente anche in lingua Inglese, oltre a quanto specificato nel comma precedente, dovrà inoltre prevedere:

- a) la possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento da parte di soggetti terzi di obblighi derivanti da convenzioni che prevedono la copertura finanziaria del contratto di che trattasi;
- b) le modalità di trasmissione telematica delle domande nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
- c) le modalità per dichiarare e documentare da parte dei candidati, il possesso di quanto rappresentato nella tabella A allegata al presente Regolamento;
- d) le modalità di pubblicità dei lavori della Commissione di cui ai successivi articoli 8 e 9;
- e) la pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sui siti istituzionali del Dipartimento e dell'Università della Calabria, nonché su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Art. 6 Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di tipo A è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato, a seconda del regime di impegno previsto dal bando.

2. Per i titolari dei contratti di tipo B il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevabile fino a un massimo del 30 per cento, secondo la proposta del Dipartimento di cui all'art. 5, comma 3, lett. g).

Art. 7 Requisiti di partecipazione alle selezioni

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di valutazione per la stipula dei contratti di ricercatore di cui al precedente articolo 1, i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

2. Hanno titolo a partecipare alle procedure selettive di reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di tipo B coloro che, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, abbiano usufruito dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo A, di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero che abbiano conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della stessa legge, ovvero che siano in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, abbiano usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. La durata dei contratti di cui al primo periodo del presente comma può essere cumulata fra loro.

3. Sono esclusi i soggetti già assunti in Italia a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

4. I partecipanti alle selezioni per i contratti di ricercatore di tipo b), devono possedere gli standard minimi di qualità scientifica previsti nella tabella A allegata al presente Regolamento. I partecipanti alle selezioni per i contratti di ricercatore di tipo a), devono possedere gli standard minimi di qualità scientifica definiti dal Dipartimento proponente in base alle esigenze scientifiche che hanno motivato il bando.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura. L'esclusione dalla selezione è disposta con provvedimento rettorale trasmesso all'interessato, di norma, a mezzo raccomandata A.R.

Art. 8 Commissione giudicatrice

1. La Commissione deputata all'espletamento delle procedure per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo A è costituita da tre membri:

a) un professore di ruolo, proposto dai professori del Dipartimento, afferente al settore concorsuale oggetto del bando. La proposta di nomina deve ricevere il voto favorevole della maggioranza dei professori di ruolo presenti alla seduta del Consiglio di Dipartimento;

b) due professori di ruolo di prima fascia esterni all'Università della Calabria, proposti dai professori del Dipartimento, afferenti al settore concorsuale oggetto del bando o, in caso di numerosità inferiore a sei, del macrosettore concorsuale definito dal decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 che ha determinato i settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali di cui all'articolo 15 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010. La proposta di nomina deve ricevere il voto favorevole della maggioranza dei professori di ruolo presenti alla seduta del Consiglio di Dipartimento.

2. La Commissione deputata all'espletamento delle procedure per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo B è costituita da tre membri:

a) un professore di ruolo, proposto dai professori del Dipartimento, afferente al settore concorsuale oggetto del bando. La proposta di nomina deve ricevere il voto favorevole della maggioranza dei professori di ruolo presenti alla seduta del Consiglio di Dipartimento.

b) due professori di ruolo di prima fascia esterni all'Università della Calabria, afferenti al settore concorsuale oggetto del bando, sorteggiati all'interno di una rosa di quattro nominativi proposta dai professori di prima fascia del Dipartimento che, nella composizione, dovrà tenere conto, ove possibile, del principio dell'equilibrata composizione di genere. La proposta dei quattro nominativi da sorteggiare deve ricevere il voto favorevole della maggioranza dei professori di prima fascia di ruolo presenti alla seduta del Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento effettuerà il sorteggio in seduta pubblica, in presenza di un funzionario indicato dal Dirigente dell'Area Risorse Umane dell'Ateneo.

Con riferimento alla composizione delle Commissioni di cui al comma 1 e al comma 2, qualora il bando specificasse un settore scientifico-disciplinare, almeno un professore dovrà essere afferente allo stesso settore scientifico-disciplinare.

3. I componenti delle Commissioni sono individuati tra i Professori in servizio presso Università italiane alla data di emanazione del provvedimento di nomina. Hanno titolo a far parte delle Commissioni esaminatrici: 1) i Professori di I fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia vigenti, per partecipare come Commissari all'Abilitazione Scientifica Nazionale di I fascia, di cui all'art. 16 della legge 240/2010; 2) i Professori di II fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia vigenti, per partecipare come Candidato all'Abilitazione Scientifica Nazionale di I fascia, di cui al medesimo art. 16.

Il possesso dei suindicati requisiti di qualificazione, in base alle soglie vigenti alla data di emissione del bando, è attestato dal Consiglio di Dipartimento nella delibera trasmessa all'Amministrazione.

4. Il decreto rettorale di nomina della Commissione sarà reso pubblico sui siti istituzionali del Dipartimento e dell'Università della Calabria.

5. E' esclusa l'erogazione di qualunque emolumento per i membri della Commissione, fermo restando che il Dipartimento proponente dovrà garantire la copertura finanziaria del rimborso delle spese eventualmente sostenute dai membri esterni della Commissione.

Art. 9 Lavori della Commissione

1. La prima riunione della Commissione sarà convocata dal professore di ruolo di cui alla lettera a) del



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

precedente articolo 8 inerente le modalità di costituzione della Commissione giudicatrice.

2. La Commissione giudicatrice, nella prima riunione, che può anche essere svolta per via telematica, elegge il Presidente ed il Segretario e definisce i criteri ed i parametri per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati in accordo con quanto specificato nel successivo comma 4.

3. La Commissione verifica il possesso dei requisiti scientifici previsti dall'articolo 7 del presente Regolamento.

4. I criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, si baseranno su quelli individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

5. I criteri saranno resi pubblici mediante pubblicizzazione sui siti istituzionali del Dipartimento e dell'Università della Calabria almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori.

Ai fini della selezione, quindi, la Commissione svolge una valutazione preliminare dei candidati, all'esito della quale saranno individuati i candidati da ammettere alla fase della discussione di cui al successivo comma 7. Detta valutazione preliminare dovrà concludersi con un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica in modo da poter determinare un quadro comparativo entro cui poter individuare i candidati più meritevoli. Detta valutazione preliminare si svolgerà secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti l'ANVUR ed il CUN. I candidati da ammettere, tra quelli comparativamente più meritevoli, alla discussione dovranno essere individuati nella misura compresa tra il dieci e il venti per cento del numero dei candidati ammessi alla selezione e, comunque, in numero non inferiore a sei.

6. Al termine della suddetta fase di valutazione preliminare, la Commissione trasmette agli Uffici competenti dell'Amministrazione, l'elenco dei candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni nonché le date di svolgimento della discussione stessa, al fine della relativa convocazione dei medesimi. Durante la fase della discussione pubblica la Commissione procederà, altresì, ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nell'articolo 5, comma 3.

7. Al termine dei lavori, dopo avere attribuito un punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentati dai candidati ammessi alla discussione pubblica, la Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei componenti, individua il vincitore della selezione ovvero i vincitori ex aequo.

8. La Commissione deve concludere i propri lavori entro quattro mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

9. Previa autorizzazione del Rettore, la commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Anche per le sedute dedicate alla discussione pubblica con i candidati nonché all'accertamento della lingua straniera, che devono svolgersi presso l'Università della Calabria, il Rettore può autorizzare l'utilizzo di strumenti telematici.

Art. 10 Approvazione degli atti

1. Dopo la conclusione dei lavori, tutti gli atti della procedura selettiva sono consegnati agli Uffici competenti dell'Amministrazione a cura del Presidente della Commissione o di un suo delegato.

2. Il Rettore, entro 30 giorni dalla suddetta consegna, accerta con proprio decreto la complessiva regolarità della procedura eseguita e ne approva gli atti. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di 30 giorni rinvia, con provvedimento motivato, gli atti al Presidente della



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine entro cui quest'ultima deve aver luogo.

3. Il Decreto rettorale di approvazione degli atti con allegati i giudizi sui candidati, è pubblicato sui siti istituzionali del Dipartimento e dell'Università della Calabria nonché all'Albo Ufficiale d'Ateneo.

Art. 11 Chiamata del ricercatore a tempo determinato

1. Il Dipartimento proponente formula la "proposta di chiamata" del candidato risultato comparativamente migliore con apposita delibera, adeguatamente motivata, assunta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia. Nel caso di giudizi ex aequo la delibera avrà cura di esplicitare compiutamente le motivazioni puntuali della scelta del candidato secondo i criteri previsti dal bando di cui al precedente articolo 5, comma 3, lettera m). Tale proposta dovrà, comunque, tener conto dei criteri previsti nell'articolo 18, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in materia di parentela o di affinità, e delle norme contenute nel Codice Etico, di cui all'articolo 2, comma 4, della medesima legge.

Nel caso in cui il Dipartimento non intende avvalersi della facoltà di utilizzare il giudizio ex aequo, non procedendo a individuare i criteri di scelta di cui al precedente articolo 5, comma 3, lettera m), la Commissione ha l'obbligo di individuare un solo vincitore.

2. La proposta di chiamata è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione e resa esecutiva con Decreto Rettorale.

3. La decorrenza del relativo contratto è fissata, di norma, alla data del 1° novembre di ogni anno. Per motivate esigenze scientifico-didattiche, il Dipartimento può, al momento della proposta di chiamata, chiedere che il contratto abbia decorrenza immediata.

Art. 12 Compiti dei ricercatori a tempo determinato

1. Il ricercatore a tempo determinato contribuisce allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolve a compiti didattici, didattici integrativi e di servizio agli studenti. Inoltre, partecipa alle commissioni di verifica del profitto per gli insegnamenti nell'ambito dei quali ha svolto attività didattica e/o attività didattica integrativa. Può seguire, inoltre, tesi per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università.

2. Le funzioni didattiche del ricercatore a tempo determinato di tipo b) sono indicate nel bando e i compiti sono specificati nel contratto e riferiti all'intera durata del contratto stesso. Il Dipartimento, cui il ricercatore afferisce, può, sentito il ricercatore, apportare variazioni agli impegni didattici sulla base di motivate esigenze della struttura.

3. Nel caso di contratti di ricercatori di tipo a), il titolare dello stesso non ha l'obbligo di svolgimento di compiti didattici; può, comunque, partecipare alle selezioni per l'attribuzione di incarichi di didattica il cui eventuale svolgimento sarà effettuato al di fuori dei propri compiti istituzionali.

Art. 13 Stipula del contratto individuale di lavoro

1. All'atto della stipula del contratto, il ricercatore sarà invitato a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal presente regolamento, nonché di aver definito, se dipendente pubblico, la propria posizione nei confronti dell'ente di appartenenza, in accordo con la normativa ad esso applicabile.

2. Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, i contratti di tipo A possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di tipo B, sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore (di cui almeno 60 di didattica frontale) per il regime di tempo pieno e a 200 ore (di cui almeno 40 di didattica frontale) per il regime di tempo definito.

3. L'Università della Calabria provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e da responsabilità civile. In caso di cofinanziamento, le spese sono, in quota parte, a carico dei fondi che



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

consentono il finanziamento del contratto.

Art. 14 Incompatibilità

1. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 13, della legge n. 240/2010.
2. E' fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin-off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'Università della Calabria, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. I ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali.
4. I ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del Rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università della Calabria, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università della Calabria.
5. Il contratto del ricercatore a tempo determinato non è cumulabile con analoghi contratti ancorché stipulati in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private né con la frequenza di un corso di Dottorato di ricerca, né con assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o borse di studio o di ricerca *post lauream* in Italia o all'estero.
6. I ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Università della Calabria. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

Art. 15 Durata dei contratti

1. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata debbono essere conteggiati i contratti di ricercatore intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 16 Proroga dei contratti di tipo A

1. Il contratto di ricercatore di tipo A ha durata triennale e non è rinnovabile. Può però essere prorogato una sola volta per due anni. La proroga avviene previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

del Ministro.

2. La formulazione della proposta di proroga per il contratto di tipo A da parte del Dipartimento, che deve essere assunta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, deve essere inoltrata al Rettore con un anticipo di almeno tre mesi sulla data di scadenza del contratto.

3. Nella relativa delibera del Dipartimento devono, altresì, essere indicati espressamente i fondi per garantire la copertura finanziaria del biennio di proroga.

Art. 17 Accesso dei titolari dei contratti di tipo B al ruolo di professore associato

1. L'Università nel corso del terzo anno di contratto del ricercatore di tipologia b), ex art. 24, comma 3, della l. n. 240/2010, valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della medesima legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) della l. n. 240/2010. In caso di valutazione positiva, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso è inquadrato nel ruolo dei professori associati nel rispetto delle vigenti disposizioni.

2. La valutazione si svolge sulla base degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati nell'ambito dei criteri fissati con D.M. n. 344 del 4.8.2011, di cui all'art. 24, comma 2, lettera c) della l. n. 240/2010. Alla procedura valutativa è data pubblicità sui rispettivi siti istituzionali del Dipartimento interessato e dell'Università della Calabria.

3. Nei casi previsti dall'art. 24, comma 5, concernenti la chiamata nel ruolo di professore associato di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della l. n. 240/2010, i Dipartimenti, nel corso del terzo anno di contratto e non oltre sei mesi antecedenti la scadenza del medesimo, avviano la procedura di valutazione di ciascun titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ex art. 16 della l. n. 240/2010.

4. L'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché l'attività di ricerca svolte dal ricercatore è valutata, in conformità agli standard qualitativi individuati nell'ambito dei criteri di cui al D.M. n. 344 del 4.8.2011, dal Consiglio di Dipartimento, sulla base di una relazione, corredata da curriculum vitae, predisposta dal ricercatore; in caso di esito positivo la proposta di chiamata sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo del Senato Accademico.

In sede di adozione della delibera, il Dipartimento predispone una dettagliata relazione sulle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché sull'attività di ricerca svolte dal ricercatore.

5. La formulazione della proposta di chiamata avviene con delibera del Consiglio di Dipartimento assunta, in seduta ristretta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. e) della l. n. 240/2010.

Art. 18 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento ed in quanto compatibili, si applicano le disposizioni che regolano il trattamento giuridico dei ricercatori non confermati di cui al decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito dalla legge n. 158/87.

2. Ai soggetti titolari dei contratti di diritto privato di cui all'articolo 24 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si applicano, in quanto compatibili con la natura del contratto stipulato con l'Università della Calabria, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Università della Calabria in riferimento alla disciplina relativa all'elettorato attivo e passivo dei ricercatori universitari negli organi accademici.

Art. 19 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del relativo decreto rettorale di emanazione.



UNIVERSITÀ DELLA
CALABRIA

TABELLA A

AREA 01 – MATEMATICA E INFORMATICA

sotto Area **Matematica** – settori **MAT/01-09**: possedere almeno n. 5 pubblicazioni relative al settore o comunque significativamente collegate ad esso.

sotto Area **Informatica** – settore **INF/01**: possedere almeno 5 lavori pubblicati su riviste, in atti di conferenze con referee, tesi di dottorato o libri, ciascuno accompagnato dall'indicazione (a cura del candidato) di almeno 5 citazioni apparse in articoli su riviste, in atti di conferenze con referee o libri non scritti dal candidato.

AREA 02 – FISICA: possedere almeno 7 lavori pubblicati su riviste ISI (o comunque su riviste con referee) negli ultimi 7 anni. Possedere almeno 50 citazioni della propria produzione scientifica.

AREA 03 – SCIENZE CHIMICHE: possedere almeno 15 lavori pubblicati su riviste ISI (o comunque su riviste con referee).

AREA 04 – SCIENZE DELLA TERRA: possedere almeno 12 lavori pubblicati su riviste con referee di cui almeno 9 lavori pubblicati su riviste ISI. Possedere non meno di 5 lavori (di cui almeno 3 su riviste ISI) pubblicati nei 5 anni precedenti il bando di concorso.

AREA 05 – SCIENZE BIOLOGICHE: possedere almeno 20 lavori di cui non meno del 50% pubblicati negli 8 anni precedenti il bando di concorso.

AREA 06 – SCIENZE MEDICHE: possedere almeno 10-30 lavori pubblicati negli ultimi 8 anni su riviste ISI (o comunque su riviste con referee) nei quali il candidato è primo o ultimo nome in almeno la metà di questi lavori.

AREA 07 – SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE: possedere almeno 10-20 lavori pubblicati su riviste con referee, di cui almeno 5-10 su riviste ISI. Possedere almeno 5-8 lavori pubblicati negli ultimi 5 anni precedenti il bando ed essere primo, secondo o ultimo nome o *corresponding author* in almeno 5-8 lavori.

AREA 08 – INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA: possedere almeno 3-6 prodotti scientifici ricompresi nelle seguenti categorie:

lavori pubblicati su riviste ISI;

prodotti editoriali con diffusione nazionale/internazionale (monografie a carattere scientifico, cure di volumi a carattere scientifico, cataloghi di mostre, saggi in volumi a carattere scientifico ovvero innovativo nella trasmissione del sapere, disegni e rappresentazioni multimediali di elevato contenuto estetico e scientifico);

progetti innovativi di opere e artefatti caratterizzati da un elevato contenuto scientifico - tecnologico; brevetti o licenze.

Almeno metà di tali prodotti deve essere riferita agli ultimi 5 anni.

AREA 09 – INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE: possedere almeno 15 pubblicazioni a diffusione internazionale con revisori internazionali.

AREA 10 – SCIENZE DELLE ANTICHITA' FILOLOGICHE LETTERARIE E STORICO-ARTISTICO: possedere almeno 2 monografie di ricerca o di edizione critica (di testi o di risultati di scavi, ricerche sul terreno o di ambito museale), o di lessico e almeno 6 saggi o articoli in riviste o volumi con ISSN o ISBN, che dimostrino la continuità nel tempo e l'originalità della produzione scientifica, nell'ampliamento del ventaglio di interessi. In alternativa a una delle 2 monografie, ulteriori 5 saggi impegnativi aventi le caratteristiche sopra indicate.

AREA 11 – SCIENZE STORICHE FILOSOFICHE PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE: possedere almeno 2 monografie, o almeno 1 monografia ed una serie di contributi che possano considerarsi per quantità di impegno e unitarietà di ricerca equivalenti ad una monografia, oltre una serie di contributi



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

significativi (almeno 6), con riferimento alla prassi consolidata nelle rispettive comunità scientifiche che dimostrino continuità e costanza nell'impegno di ricerca, e che mettano in rilievo l'ampliamento del ventaglio di interessi.

AREA – 12 SCIENZE GIURIDICHE: essere autore di 2 volumi monografici ovvero autore di un volume monografico e di almeno 8 saggi pubblicati su riviste o studi collettanei a diffusione nazionale o internazionale negli ultimi 5 anni.

AREA 13 – SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE: essere co-autore/autore di almeno 6 pubblicazioni con il vincolo che almeno 2 di esse siano pubblicate in riviste di grande rilievo scientifico, di cui almeno 1 a carattere internazionale, presso editori che applicano con trasparenza documentata il referaggio anonimo e indipendente.

Le pubblicazioni devono essere prodotte negli ultimi 5 anni.

AREA 14 – SCIENZE POLITICHE E SOCIALI: POSSEDERE ALMENO 2 MONOGRAFIE E 8 pubblicazioni. Una monografia può essere sostituita da 4 saggi su riviste rilevanti o contributi in volume collettaneo di cui almeno 2 in riviste straniere rilevanti o in volumi collettanei pubblicati da case editrici straniere rilevanti per la comunità scientifica internazionale.